

REPUBBLICA ITALIANA

Anno 72° - Numero 52

GAZZETTA  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE SICILIANA

PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 7 dicembre 2018

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
L. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 2018, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 pag. 2

LEGGE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio pag. 10

LEGGE 29 novembre 2018, n. 23.

Norme in materia di Enti di area vasta pag. 12

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 29 novembre 2018, n. 21.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Residui attivi e passivi risultanti dal Rendiconto generale

1. I dati dei residui attivi e passivi riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2018 sono corrispondenti ai dati definitivi risultanti dal Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 rispettivamente in euro 3.471.683.472,12 ed in euro 2.631.332.496,70.

Art. 2.

Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018

1. Il Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio finanziario 2018 è determinato in euro 1.126.277.817,46.

Art. 3.

Saldo finanziario dell'esercizio precedente

1. Il saldo finanziario del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 risulta positivo per complessivi euro 191.763.136,25. Tale saldo finanziario, composto dal risultato di amministrazione negativo dei fondi regionali pari ad euro 5.588.873.892,75 e dal risultato di amministrazione positivo dei fondi non regionali pari ad euro 5.780.637.029,00, è rideterminato, per effetto dei vincoli e degli accantonamenti di cui agli articoli 5 e 6, quale saldo finanziario negativo, in complessivi euro 6.286.779.324,51.

Art. 4.

Copertura del disavanzo

1. A fronte del saldo finanziario negativo di euro 6.286.779.324,51, di cui all'articolo 3, l'ulteriore disavanzo come determinato al 31 dicembre 2017, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del decreto ministeriale 4 agosto 2016, risulta pari a complessivi euro 536.511.791,91.

2. L'ulteriore disavanzo di cui al comma 1 è ripianato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015 e del comma 12 dell'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, negli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 come di seguito indicato:

a) euro 59.656.773,07 corrispondente alla quota non recuperata nel 2017 derivante dal riaccertamento straordinario dei residui ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, interamente nell'esercizio 2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario per il medesimo esercizio;

b) euro 476.855.018,84 in quote pari ad euro 104.407.122,04 nell'esercizio 2018, ad euro 150.730.152,51 nell'esercizio 2019 e ad euro 221.717.744,29 nell'esercizio 2020.

Art. 5.

Quote vincolate

1. L'importo complessivo delle quote vincolate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 3.623.026.924,25, di cui euro 3.265.068.029,00 riferiti ai trasferimenti extraregionali, euro 303.843.692,77 relativi ai vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili e ai vincoli per rischi connessi ai contratti derivati, euro 54.115.202,49 relativi alle somme da rimborsare allo Stato per maggiori gettiti IRAP e addizionale IRPEF incassati rispetto ai gettiti effettivamente affluiti, per effettuare la regolarizzazione contabile delle partite inerenti all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche a seguito della definizione da parte dello Stato della contabilizzazione del gettito effettivo, e rettifiche contabili per un doppio accertamento.

Art. 6.

Quote accantonate e quote destinate agli investimenti

1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione è definitivamente determinato in euro 2.822.347.224,81, di cui euro 2.515.569.000,00 relativi alle anticipazioni di liquidità ex decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modifiche ed integrazioni, euro 79.742.106,00 per Fondo crediti dubbia esigibilità determinato sull'ammontare dei residui attivi definitivi al 31 dicembre 2017, euro 114.336.000,00 per accantonamento residui perenti al 31 dicembre 2017, euro 109.378.278,60 per fondo rischi contenzioso ed euro 3.321.840,21 per fondo passività potenziali relative a perdite da società partecipate.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 33.168.311,70, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, nonché al finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci nei limiti delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, non impegnate nell'esercizio 2017.

Art. 7.

Stato di previsione dell'entrata e della spesa

1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa per il triennio 2018-2020 sono introdotte le variazioni di cui alle allegate tabelle "A" e "B", comprensive delle variazioni discendenti dall'applicazione delle disposizioni della presente legge.

COPIA
NON

Art. 8.

Spese obbligatorie

1. All'allegato 13 alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 9 sono aggiunti i seguenti capitoli:

Assessorato regionale dell'economia

Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro - Ragioneria generale della Regione

Capitolo 212561 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 212513)"

Capitolo 216534 "Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente per l'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (spese obbligatorie) (parte capitolo 216513)".

Art. 9.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018.

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'economia:*

ARMAO

COPIA TRATTA DAL SITO U
NON VALIDA PER LA COM

Allegati

Tabella A

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

ENTRATA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Variazione 2018	Variazione 2019	Variazione 2020	Totale Triennio 2018-2020	Cassa	Nomenclatore
0	0	0	0	0	0006	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	2.053,69	3.378,12	3.378,12	8.809,93	0,00	
TOTALE ENTRATA							2.053,69	3.378,12	3.378,12	8.809,93	0,00	

Tabella B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Variazione 2018	Variazione 2019	Variazione 2020	Totale Triennio 2018-2020	Cassa	Nomenclatore
0	0	0	0	0	NI	RIPIANO DISAVANZO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 4 DEL D.M. 2 APRILE 2015 E DEL COMMA 12 DELL'ARTICOLO 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI,	164.063.895,11	150.730.152,51	221.717.744,29	536.511.791,91	0,00	Art. 4
0	0	0	0	0	00001	DISAVANZO FINANZIARIO RELATIVO AI FONDI ORDINARI DELLA REGIONE.	-27.822.986,02	0,00	0,00	-27.822.986,02	0,00	
0	0	0	0	0	000012	RIPIANO DISAVANZO DERIVANTE DALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI ATTIVI DA VERSARE DI PARTE CORRENTE DA RIASSORBIRE NEL TRIENNIO 2018-2020.	-74.517.647,97	-74.517.647,97	-74.517.647,97	-223.552.943,91	0,00	
1	4	1	4	3	219202	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI IMPOSTE DIRETTE E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)	-45.448.397,01	-44.379.528,05	-97.696.617,79	-187.524.542,85	-39.795.982,85	
1	4	1	4	3	219205	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E RELATIVE ADDIZIONALI (SPESE OBBLIGATORIE)	-10.174.864,11	-11.654.925,25	-11.654.925,25	-33.484.714,61	-10.177.940,12	
1	10	1	7	2	108167	SOMME PER ANTICIPAZIONI IN CONTO BUONUSCITA DA EROGARE TRAMITE IL FONDO PENSIONI SICILIA.	0,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-16.000.000,00	0,00	
1	5	1	4	3	108521	SPESE PER FITTO O LEASING DI LOCALI, ONERI ACCESSORI E CONDOMINIALI PER IMMOBILI DI PROPRIETA' PRIVATA E REGIONALE UTILIZZATI PER UFFICI DELLA REGIONE E DI QUELLI ADIBITI A SEDE DEL CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELLE SEZIONI DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE SICILIANA, NONCHE' PER IMMOBILI UTILIZZATI PER ALLOGGI ALLE FORZE DELL'ORDINE.	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
1	11	1	7	2	108559	UTENZE DI ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE	0,00	0,00	-7.000.000,00	-7.000.000,00	0,00	
11	1	1	4	4	116508	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO.	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-200.000,00	0,00	
16	1	1	10	2	142506	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO.	0,00	-300.000,00	-300.000,00	-600.000,00	0,00	
1	8	1	4	5	212514	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONE.	0,00	-2.000.000,00	-8.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	
15	1	1	6	3	312506	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO.	0,00	-250.000,00	-250.000,00	-500.000,00	0,00	
5	2	1	3	2	376506	SPESE PER SERVIZI AUSILIARI PER IL FUNZIONAMENTO.	0,00	-750.000,00	-750.000,00	-1.500.000,00	0,00	
5	2	1	3	2	376511	SPESE PER UTILIZZO BENI DI TERZI	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-300.000,00	0,00	
5	2	1	3	2	376596	SPESE PER UTENZE E CANONI DIVERSE DA ENERGIA ELETTRICA E TELECOMUNICAZIONI. (PARTE CAP. 376506)	0,00	-178.900,10	-152.295,57	-331.195,67	0,00	

Tabella B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Variazione 2018	Variazione 2019	Variazione 2020	Totale Triennio 2018-2020	Cassa	Nomenclatore
1	5	2	4	3	508006	SPESE PER LAVORI DI COSTRUZIONE, IVI COMPRESA L'ESPROPRIAZIONE DELLE AREE, DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI. SPESE PER L'ACQUISTO IL LEASING DI BENI PATRIMONIALI E SPESE PER INTERVENTI DIRETTI AD UNA MIGLIORE UTILIZZAZIONE ED ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	
1	8	2	4	5	612002	SPESE PER ACQUISTO DI HARDWARE.	0,00	-1.000.000,00	-1.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	
1	3	3	4	2	615609	SPESE PER LA RICAPITALIZZAZIONE DI ENTI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE REGIONALE.	0,00	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	
5	1	2	3	2	776016	SPESE PER LA TUTELA, LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE ED IL RESTAURO DEI BENI MONUMENTALI, NATURALI, NATURALISTICI ED AMBIENTALI; SPESE PER ACCERTAMENTI TECNICI, SONDAGGI DELLE STRUTTURE, RILIEVI E RELATIVA DOCUMENTAZIONE STORICA E TECNICA.	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00	
50	1	1	4	2	212518	ONERI E SPESE ACCESSORIE CONNESSE ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI ED ALL'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI E TITOLI SIMILARI, AUTORIZZATI PER LA PROVVISORIA DI FONDI DELLA REGIONE (EX CAP. 20928)	0,00	-20.784,60	-17.504,60	-38.289,20	0,00	
50	1	1	4	2	214903	INTERESSI E SPESE DISCENDENTI DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	-6.000.000,00	-516.984,33	-3.321.914,55	-9.838.898,88	-6.000.000,00	
50	1	1	4	2	214907	ONERI PER INTEREST, RATE SWAP E PER ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	72.956,77	-475.260,14	-402.303,37	0,00	
1	5	1	4	2	214910	INTERESSI E SPESE SUI MUTUI CONTRATTI PER LA PROVVISORIA DEI FONDI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO O ALLA REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	-559,36	-928,39	-1.487,75	0,00	
50	1	1	4	2	214911	INTERESSI E SPESE RELATIVI AD OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER IL COFINANZIAMENTO DEL P.O.R. SICILIA. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	-0,06	-0,15	-0,21	0,00	
1	3	1	4	2	214916	QUOTA INTERESSI PER RIMBORSO PRESTITI CONTRATTI PER IL RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' (DECORRENZA 2015) ART. 2 D.L. 35/2013	0,00	-180,00	-9,00	-189,00	0,00	
50	2	4	4	2	900002	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DISCENDENTE DA OPERAZIONI FINANZIARIE PER IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI COERENTI CON L'ARTICOLO 3, COMMA 18, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 350. (SPESE OBBLIGATORIE).	0,00	-329.068,47	-329.935,18	-659.003,65	0,00	
1	5	4	4	2	900010	QUOTA CAPITALE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER LA PROVVISORIA DEI FONDI FINALIZZATI ALL'ACQUISTO O ALLA REALIZZAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI ISTITUZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE.	0,00	-344,60	-975,57	-1.320,17	0,00	
50	2	4	4	2	900012	QUOTE DI CAPITALE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AD OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER IL COFINANZIAMENTO DEL P.O.R. SICILIA. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	-517,22	269,87	-247,35	0,00	
13	7	1	11	2	413386	RIMBORSO AI PAZIENTI SICILIANI AFFETTI DA GRAVE SINDROME DI ARNOLD CHIARI E DA CRANIOSTENOSI GRAVE DELLE SPESE SOSTENUTE PER LE CURE EFFETTUATE FUORI DAL TERRITORIO REGIONALE.	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-200.000,00	-100.000,00	

COPIA
NOI

Tabella B

VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 2018-2020

SPESA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	AMMINE	RUBRICA	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Variazione 2018	Variazione 2019	Variazione 2020	Totale Triennio 2018-2020	Cassa	Nomenclatore
0	0	0	0	0	000009	UTILIZZO FONDO ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA'	-1.324,43	0,00	0,00	-1.324,43	0,00	
1	3	4	4	2	900024	FONDO ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITA' DI CUI ALL'ART. 1, COMMI 692 E 698 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208.	3.378,12	3.378,12	3.378,12	10.134,36	0,00	
1	10	1	7	2	190001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DA EROGARE AL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO, CON QUALIFICA DIVERSA DA QUELLA DIRIGENZIALE, IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE. (SPESE OBBLIGATORIE)	0,00	-5.553.669,27	0,00	-5.553.669,27	0,00	
20	3	1	4	2	215710	FONDO DI RISERVA PER L'INTEGRAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI DI CASSA.	0,00	0,00	0,00	0,00	56.073.922,97	
						TOTALE SPESA	2.053,69	3.378,12	3.378,12	8.809,93	0,00	
							0,00	-0,00	-0,00	0,00		

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 4, commi 1, 2, e comma 2, lett. a):

– L'articolo 4 del decreto ministeriale 2 aprile 2015, recante "Criteri e modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 17 aprile 2015, n. 89, così dispone:

«*Verifica del ripiano.* - 1. In sede di approvazione del rendiconto 2015 tutti gli enti che a seguito del riaccertamento straordinario dei residui hanno registrato un maggiore disavanzo verificano se il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015 risulta migliorato rispetto al disavanzo al 1° gennaio 2015 derivante dal riaccertamento straordinario, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione 2015, aggiornato ai risultati del riaccertamento straordinario e dell'approvazione del consuntivo 2014. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato all'esercizio 2015 non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso del 2015, e l'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione 2016-2018, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per l'esercizio 2016, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e di eventuali quote di recupero di disavanzo previste da piani di rientro in corso di attuazione. Il recupero dell'eventuale maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato al 1° gennaio 2015 può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

2. In sede di approvazione del rendiconto 2016 e dei rendiconti degli esercizi successivi, fino al completo ripiano del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, si verifica se il risultato di amministrazione al 31 dicembre di ciascun anno risulta migliorato rispetto al disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio precedente, per un importo pari o superiore rispetto all'ammontare di disavanzo applicato al bilancio di previsione cui il rendiconto si riferisce, aggiornato ai risultati del rendiconto dell'anno precedente. Se da tale confronto risulta che il disavanzo applicato non è stato recuperato, la quota non recuperata nel corso dell'esercizio, o il maggiore disavanzo registrato rispetto al risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, è interamente applicata al primo esercizio del bilancio di previsione in corso di gestione, in aggiunta alla quota del recupero del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario prevista per tale esercizio, in attuazione dell'art. 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione che registrano un disavanzo al 31 dicembre 2014, in tutto o in parte imputabile al riaccertamento straordinario, definito secondo le modalità di cui all'art. 1, effettuano le verifiche di cui al comma 2 a decorrere dal rendiconto 2015.

4. Il recupero dell'eventuale quota del disavanzo non derivante dal riaccertamento straordinario può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro di tale quota del disavanzo, secondo le modalità previste dall'art. 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le regioni e gli enti regionali e dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per gli enti locali.

5. La relazione sulla gestione al rendiconto analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione. La relazione analizza altresì la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del citato decreto legislativo n. 118 del 2011. In caso di mancato recupero del disavan-

zo, la relazione indica le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate.

6. La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011.».

– Il decreto ministeriale 4 agosto 2016 recante "Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi." è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 agosto 2016, n. 195.

– L'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42." così dispone:

«*Il risultato di amministrazione.* - 1. Il risultato di amministrazione, distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi destinati agli investimenti e fondi vincolati, è accertato con l'approvazione del rendiconto della gestione dell'ultimo esercizio chiuso, ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi. Tale risultato non comprende le risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato determinato in spesa del conto del bilancio. Nel caso in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate ed accantonate, la differenza è iscritta nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare, secondo le modalità previste al comma 12.

2. In occasione dell'approvazione del bilancio di previsione, è determinato l'importo del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce.

3. I fondi accantonati del risultato di amministrazione comprendono il fondo crediti di dubbia esigibilità, l'accantonamento per i residui perenti e gli accantonamenti per passività potenziali.

4. I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in conto capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto. L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione, per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse. I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

5. Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;

b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;

c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;

d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui la regione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. E' possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se la regione non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione, per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione, è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

6. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;

b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;

c) per il finanziamento di spese di investimento;

d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;

e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

7. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

8. Le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere immediatamente utilizzate per le finalità cui sono destinate, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, del primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio. L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente.

9. Se il bilancio di previsione impiega quote vincolate del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 8, entro il 31 gennaio, la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione dell'anno precedente sulla base di un preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate e approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a). Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

10. Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente, costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente, possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 9 e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 4, lettera d), sono effettuate con riferimento a tutte le entrate e le spese dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

11. Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate del risultato di amministrazione, sono effettuate dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 10. Le variazioni consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa, derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dall'ordinamento contabile o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario.

12. L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi del comma 1, a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40, comma 1, è applicato al primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio in corso di gestione. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica il disavanzo al bilancio è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro, possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

13. La deliberazione di cui al comma 12 contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale, il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro. A decorrere dal 2016, è fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2.

14. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto, accertato ai sensi del comma 2, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 12. A

seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle eventuali ulteriori iniziative necessarie ai sensi del comma 12.

15. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto, nell'ambito delle attività previste dal comma 9 effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la gestione prosegue secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria riguardante la gestione provvisoria del bilancio.»

Nota all'art. 6, comma 1:

Il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2013, n. 82.

Nota all'art. 6, comma 2:

L'articolo 5 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, recante "Assestamento del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018. Variazioni al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018." così dispone:

«*Quote accantonate e quote destinate agli investimenti.* - 1. L'importo complessivo delle quote accantonate del risultato di amministrazione derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui alla Delib.G.R. n. 204 del 10 agosto 2015, è definitivamente determinato in euro 133.349.613,82 di cui euro 53.949.613,82 per Fondo crediti di dubbia esigibilità, determinato sull'ammontare definitivo dei residui attivi al 31 dicembre 2015 ed euro 79.400.000,00 relativi ai fondi per la riassetto, per l'esercizio finanziario 2016, dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa di parte corrente ed in conto capitale.

2. L'importo complessivo delle quote vincolate agli investimenti, definitivamente determinato in euro 53.311.879,87, è destinato al cofinanziamento dei Programmi comunitari e di altri Progetti nazionali e comunitari, compresi quelli relativi agli investimenti nel comparto sanitario, nonché per il finanziamento di progetti di carattere infrastrutturale, ambientale e/o indirizzati alla ricerca di acque dolci, in attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 14, nei limiti delle somme accertate negli esercizi antecedenti al 2016.»

Nota all'art. 8, comma 1:

L'allegato 13 alla legge regionale 8 maggio 2018, n. 9, recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2018-2020." è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana dell'11 maggio 2018, n. 21, S.O.

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 393

«Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per l'economia, Armao, l'11 ottobre 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Bilancio' (II) il 16 ottobre 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute nn. 69 del 23 ottobre 2018, 70 del 25 ottobre 2018, 71 del 30 ottobre 2018 e 73 del 31 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 73 del 31 ottobre 2018.

Relatore: Riccardo Savona.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 80 del 14 novembre 2018 e 83 del 21 novembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 83 del 21 novembre 2018.

(2018.48.3158)017

LEGGE 29 novembre 2018, n. 22.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 in materia di parcheggi di interscambio.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3

1. All'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo ‘car sharing elettrico’”;

b) al comma 3 e al comma 6 dopo la parola “Messina” sono aggiunte le parole “ed Enna”;

c) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.”.

Art. 2.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018.

MUSUMECI

Assessore regionale per le
infrastrutture e la mobilità:

FALCONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'Epigrafe e all'art. 1, comma 1, lett. a), b) e c):

L'articolo 47 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«*Parcheggi di interscambio.* - 1. La Regione persegue gli obiettivi per una migliore fruizione del territorio, per lo sviluppo infrastrutturale ed il miglioramento della intermodalità, attraverso la realizzazione di parcheggi di interscambio.

«*2. I parcheggi di interscambio sono finalizzati a favorire il decongestionamento dei centri urbani e l'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, urbano ed extraurbano, e sono dotati di aree attrezzate per la sosta dei veicoli a due ruote. Almeno il 3 per cento dell'intera superficie dell'area di parcheggio è destinata all'installazione di impianti di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica primariamente ad uso collettivo "car sharing elettrico".*

3. La realizzazione dei parcheggi di interscambio è prevista nei comuni di Palermo, Catania e Messina *ed Enna* e nei comuni isolani con popolazione residente superiore a 30.000 abitanti nonché nei comuni isolani sedi di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica.

4. Per la realizzazione dei parcheggi di interscambio a raso, in elevazione o sotterranei, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a concedere ai comuni, che vi provvedono direttamente, il finanziamento in conto capitale, pari al costo delle opere comprensivo delle spese tecniche e degli eventuali oneri per l'acquisizione delle aree.

5. Al finanziamento dei parcheggi di interscambio in favore dei comuni individuati al comma 3, si provvede mediante l'utilizzo delle somme, accertate e riproducibili, rispettivamente attribuite agli articoli 3 e 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122, al netto degli impegni già assunti.

6. La ripartizione delle risorse tra i comuni di Palermo, Catania e Messina *ed Enna* avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

La ripartizione delle risorse tra i comuni isolani con popolazione superiore ai 30.000 abitanti ed i comuni sede di porti inseriti nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, avviene proporzionalmente al numero di abitanti.

7. Possono accedere al finanziamento dei parcheggi di interscambio i comuni che, alla data dell'avviso di cui al comma 8, abbiano adottato il Piano Urbano del Traffico, il Piano urbano della mobilità o il Piano urbano parcheggi. Il Piano deve comprendere l'infrastruttura per la quale viene richiesto il finanziamento.

8. *Il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti provvede alla ripartizione delle percentuali di assegnazione, con la predisposizione di tabelle di distribuzione delle risorse distinte per fondo e per tipologia di beneficiario. Il medesimo dipartimento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone due appositi avvisi rivolti uno ai tre comuni di Palermo, Catania e Messina ed il secondo ai comuni isolani con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, al comune di Enna ed ai comuni sede di porti inseriti nel piano strategico nazionale della portualità e della logistica, assegnando loro un termine per la presentazione dei progetti, pena la perdita dell'assegnazione delle somme e conseguente rimodulazione in favore dei restanti comuni.»*

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 294

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 3 del 2016, in merito alle norme di modifica in materia di parcheggi di interscambio.»

Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Luisa Lantieri il 5 luglio 2018.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente, territorio e mobilità' (IV) il 10 luglio 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 50 del 27 settembre 2018 e n. 52 del 3 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 52 del 3 ottobre 2018.

Relatore: Luisa Lantieri.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 73 del 24 ottobre 2018, n. 77 del 7 novembre 2018, n. 80 del 14 novembre 2018 e n. 84 del 27 novembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 84 del 27 novembre 2018.

(2018.48.3159)110

LEGGE 29 novembre 2018, n. 23.

Norme in materia di Enti di area vasta.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 6.

Elezione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente uscente, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. In sede di prima applicazione della presente legge, l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale è indetta dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto da emanarsi non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La data dell'elezione, da svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative, è fissata preventivamente con delibera del Consiglio del libero Consorzio comunale. In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1.

3. Il decreto di indizione delle elezioni del Presidente del libero Consorzio comunale è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede il libero Consorzio comunale, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono il libero Consorzio comunale ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, negli albi pretori del libero Consorzio comunale e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.

4. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni del libero Consorzio comunale.

5. Sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci dei comuni appartenenti allo stesso libero Consorzio comunale il cui mandato scade non prima di di-

COPIA
NOI

ciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione della presente legge sono candidabili a Presidente del libero Consorzio comunale i sindaci il cui mandato scada non prima di dodici mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.

6. Il Presidente del libero Consorzio comunale è eletto con voto diretto, libero e segreto. Risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, calcolato con i criteri di ponderazione di cui ai commi 32, 33 e 34 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56. A parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano di età. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.”.

Art. 2.

Cessazione del Presidente del libero Consorzio comunale

1. L'articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.”.

Art. 3.

Elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale

1. All'articolo 7 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

- a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;
- b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;
- c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.”.

COPIA TI
NON V'

Art. 4.

Sindaco metropolitano

1. L'articolo 13 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 13.

Sindaco metropolitano

1. Il Sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo.

2. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56.”.

2. L'articolo 14 della legge regionale n. 15/2015 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 14.

Cessazione dalla carica di Sindaco metropolitano

1. Qualora il Sindaco metropolitano cessi dalla carica per cessazione dalla carica di sindaco del comune capoluogo della Città metropolitana, il vicesindaco rimane in carica fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano.”.

Art. 5.

Elezione del Consiglio metropolitano

1. All'articolo 14 *bis* della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

“5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti:

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge di norma in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città

COPIA
NOTA

metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana nonché, anche *online*, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.”.

Art. 6.

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. L'articolo 18 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 18.

Disciplina delle operazioni elettorali per l'elezione degli organi del libero Consorzio comunale e della Città metropolitana

1. Per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale nonché del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, con decreto istituisce l'ufficio elettorale composto da tre iscritti all'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui uno con funzioni di presidente. Un dirigente, con competenze amministrative, di uno dei comuni appartenente all'ente di area vasta è designato, con il medesimo decreto, ad esercitare le funzioni di segretario. L'ufficio elettorale si insedia presso la sede dell'ente di area vasta.

2. Sulla base delle comunicazioni trasmesse dai comuni appartenenti all'ente di area vasta, sottoscritte congiuntamente dal sindaco e dal segretario, entro il trentesimo giorno antecedente la votazione, l'ufficio elettorale forma l'elenco degli elettori e ne dispone la pubblicazione, anche *online*, negli albi pretori dello stesso ente di area vasta e dei comuni che ne fanno parte. Eventuali variazioni dell'elenco degli elettori, da pubblicare con le stesse modalità, possono essere disposte dall'ufficio elettorale entro il secondo giorno antecedente quello della votazione.

3. Le candidature per l'elezione del Presidente del libero Consorzio comunale, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto, sono presentate dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente quello della votazione, anche se festivo, presso l'ufficio elettorale.

4. Entro il diciottesimo giorno antecedente quello della votazione, l'ufficio elettorale assegna, mediante sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. Tale numero rappresenta l'ordine con il quale i nominativi dei candidati a Presidente del libero Consorzio comunale sono scritti nelle schede di votazione.

5. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla metà degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto. Le liste sono presentate presso l'ufficio

COPIA
NON

elettorale dalle ore 8,00 del ventunesimo giorno alle ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

6. Nelle liste nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore al 60 per cento del numero dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi. In caso contrario, l'ufficio elettorale riduce la lista, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al sesso più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al primo periodo. La lista che, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto dal comma 5 è inammissibile.

7. Il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano sono eletti con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste di candidati concorrenti, in un unico collegio elettorale corrispondente al territorio del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana. Ciascun elettore esprime un voto che viene ponderato sulla base di un indice determinato in relazione alla popolazione complessiva della fascia demografica del comune di cui è sindaco o consigliere, determinata ai sensi dell'articolo 1, commi 33 e 34, della legge 7 aprile 2014, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore può esprimere, inoltre, nell'apposita riga della scheda, un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista, scrivendo il cognome o, in caso di omonimia, il nome e il cognome, il cui valore è ponderato ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni. La cifra elettorale di ciascuna lista è costituita dalla somma dei voti ponderati validi riportati da ciascuna di esse. Per l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4... fino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, quindi si scelgono, tra i quozienti così ottenuti, quelli più alti, in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista consegue tanti rappresentanti eletti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

8. In via transitoria, per i comuni nei quali si è proceduto al rinnovo degli organi con riduzione del numero dei consiglieri in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 26 giugno 2015, n. 11, l'indice di ponderazione, ai fini dell'elezione del Presidente e del Consiglio del libero Consorzio comunale nonché dell'elezione del Consiglio metropolitano, è incrementato, utilizzando un coefficiente correttivo stabilito con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, in misura tale da garantire parità di trattamento tra i comuni appartenenti alla medesima fascia demografica all'interno dell'ente di area vasta di appartenenza in relazione al valore del voto ponderato.

9. La stampa delle schede di votazione è effettuata a cura dell'ente di area vasta dal diciassettesimo al secondo giorno antecedente quello della votazione. Le schede sono predisposte con le modalità previste dal comma 31 dell'articolo 1 della legge n. 56/2014 e successive modifiche ed integrazioni.

10. Per le operazioni di voto è costituito presso l'ufficio elettorale un unico seggio elettorale, composto da un presidente, da quattro scrutatori scelti tra gli elettori dall'ufficio elettorale mediante sorteggio da effettuarsi entro il decimo giorno antecedente

COPIA
NOTA

quello della votazione e da un segretario scelto dal presidente del seggio elettorale tra gli stessi elettori. In caso di rinuncia o impedimento del presidente e degli scrutatori l'ufficio elettorale provvede alla sostituzione. In caso di rinuncia o impedimento del segretario, il presidente provvede alla sostituzione.

11. Il seggio elettorale si insedia alle ore 6,00 del giorno della votazione per le operazioni preliminari di competenza. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 8,00 alle ore 22,00.

12. Ultimate le operazioni di voto e dichiarata chiusa la votazione, il presidente del seggio elettorale:

- a) procede alla sigillatura dell'urna contenente le schede votate;
- b) forma un plico sigillato contenente le schede autenticate e non utilizzate;
- c) forma un ulteriore plico sigillato contenente le eventuali schede non autenticate e quelle deteriorate;
- d) richiude in un apposito plico tutte le carte, gli atti ed i documenti riguardanti la votazione nonché il bollo del seggio e le matite utilizzate per l'espressione del voto;
- e) procede alla chiusura della sala ed alla sua custodia.

13. L'urna, i plichi ed i mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala devono essere firmati sui lembi di chiusura dal presidente del seggio, dal segretario e da due scrutatori.

14. Lo scrutinio ha inizio alle ore 8,00 del giorno successivo a quello della votazione e continua fino alla sua conclusione. Ultimate le operazioni di scrutinio, il seggio elettorale trasmette il relativo esito all'ufficio elettorale per la verifica dei dati e la proclamazione degli eletti.

15. Per le elezioni del Consiglio del libero Consorzio comunale e del Consiglio metropolitano, l'ufficio elettorale, terminate le operazioni di scrutinio:

- a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista;
- b) determina la cifra individuale ponderata dei singoli candidati sulla base dei voti di preferenza ponderati;
- c) procede al riparto dei seggi tra le liste ed alle relative proclamazioni.

16. I seggi che rimangono vacanti per qualunque causa, ivi compresa la cessazione dalla carica di sindaco o di consigliere di un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana sono attribuiti ai candidati che, nella medesima lista, hanno ottenuto la maggiore cifra individuale ponderata. Non si considera cessato dalla carica il componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano che sia stato eletto o rieletto sindaco o consigliere in un comune del libero Consorzio comunale o della Città metropolitana.

COPIA
NON

17. Tutti i termini che regolano il procedimento elettorale degli organi degli enti di area vasta sono perentori.

18. Nei casi di omessa indizione delle elezioni, provvede in via sostitutiva l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, a mezzo di commissario straordinario nominato ai sensi della normativa vigente.”.

Art. 7.

Durata delle cariche

1. L'articolo 19, comma 1, della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:

“1. Il Presidente del libero Consorzio comunale, il Consiglio del libero Consorzio comunale ed il Consiglio metropolitano durano in carica cinque anni. In caso di rinnovo del consiglio del comune capoluogo della Città metropolitana, si procede a nuove elezioni del Consiglio metropolitano entro sessanta giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di componente del Consiglio del libero Consorzio comunale o del Consiglio metropolitano.”.

Art. 8.

Gratuità delle cariche

1. L'articolo 20 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

“Art. 20.

Gratuità delle cariche

1. Gli incarichi di Presidente del libero Consorzio comunale, Sindaco metropolitano, componente del Consiglio del libero Consorzio comunale e componente del Consiglio metropolitano sono tutti esercitati a titolo gratuito. Restano a carico dei rispettivi enti di area vasta gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi previsti dalla normativa vigente.”.

Art. 9.

Proroga della gestione commissariale

1. All'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni le parole “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “31 luglio 2019”.”

Art. 10.

Abrogazione di legge

1. La legge regionale 11 agosto 2017, n. 17 è abrogata.

COPIA
NON
VALIDA

Art. 11.
Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 novembre 2018.

*Assessore regionale per le autonomie
locali e la funzione pubblica:*

MUSUMECI

GRASSO

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, comma 1, all'art. 4, comma 1, all'art. 6, comma 1, all'art. 8, comma 1:

La legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del 7 agosto 2015, n. 32, S.O.

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 7 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Cessazione dalla carica di Presidente del libero Consorzio comunale. - 1. Nel caso in cui il Presidente del libero Consorzio comunale si sia dimesso ovvero sia cessato per qualsiasi causa dalla carica di sindaco nel comune di appartenenza, si procede, entro sessanta giorni dalle dimissioni o dalla cessazione, all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale.

2. Fino all'elezione del nuovo Presidente del libero Consorzio comunale, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

3. Comma soppresso.».

Nota all'art. 3, comma 1:

L'articolo 7 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Consiglio del libero Consorzio comunale. - 1. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è l'organo di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio del libero Consorzio comunale, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Presidente del libero Consorzio comunale.

3. Il Consiglio del libero Consorzio comunale approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio del libero Consorzio comunale propone all'Assemblea del libero Consorzio comunale lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

5. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è composto dal Presidente del libero Consorzio comunale e da:

a) dieci componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente fino a 300.000 abitanti;

b) dodici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente superiore a 300.000 ed inferiore a 700.000 abitanti;

c) sedici componenti, nei liberi Consorzi con popolazione residente pari o superiore a 700.000 abitanti.

6. Il Consiglio del libero Consorzio comunale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti al libero Consorzio comunale. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione avviene con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio del libero Consorzio comunale è indetta con decreto del Presidente del libero Consorzio comunale, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6.».

Nota all'art. 4, comma 1:

Per la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 5, comma 1:

L'articolo 14 bis della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Consiglio metropolitano. - Il Consiglio metropolitano è l'organo

di indirizzo politico e di controllo dell'ente di area vasta.

2. Il Consiglio metropolitano, a maggioranza assoluta dei propri componenti, approva:

a) il regolamento per il proprio funzionamento;

b) i bilanci di previsione, consuntivi e pluriennali proposti dal Sindaco metropolitano.

3. Il Consiglio metropolitano approva, altresì, i regolamenti, i piani ed i programmi ed esercita ogni ulteriore funzione attribuita dallo statuto.

4. Il Consiglio metropolitano propone alla Conferenza metropolitana lo statuto e le sue modifiche ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

5. Il Consiglio metropolitano è composto dal Sindaco metropolitano e da:

a) quattordici componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente fino a 800.000 abitanti;

b) diciotto componenti, nelle Città metropolitane con popolazione residente superiore a 800.000 abitanti.

6. Il Consiglio metropolitano è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali in carica dei comuni appartenenti alla Città metropolitana. Sono eleggibili i sindaci ed i consiglieri comunali in carica. L'elezione si svolge con le modalità di cui all'articolo 18.

7. L'elezione del Consiglio metropolitano è indetta con decreto del Sindaco metropolitano, da emanarsi non oltre il sessantesimo giorno antecedente quello della votazione. L'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno successiva alla data di indizione dei comizi del turno ordinario annuale delle elezioni amministrative. In sede di prima applicazione della presente legge l'elezione si svolge in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019.

8. Il decreto di indizione delle elezioni del Consiglio metropolitano è notificato alla Prefettura territorialmente competente, al Presidente del Tribunale ove ha sede la Città metropolitana, al Dipartimento regionale delle autonomie locali, ai segretari dei comuni che compongono la Città metropolitana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana* nonché, anche online, negli albi pretori della Città metropolitana e dei comuni che ne fanno parte entro il quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione.».

Nota all'art. 6, comma 1, all'art. 7, comma 1 e all'art. 8, comma 1:

Per la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane." vedi nota all'art. 1, comma 1.

Nota all'art. 9, comma 1:

L'articolo 51 della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15, recante "Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:

«Norma transitoria in materia di gestione commissariale degli enti di area vasta. - 1. Nelle more dell'insediamento degli organi dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani e comunque non oltre il 31 luglio 2019, le funzioni dei liberi Consorzi comunali e dei Consigli metropolitani continuano ad essere svolte da commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 145 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 367

«Norme in materia di Enti di area vasta».

Iniziativa governativa: presentato dal Presidente della Regione, Musumeci, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica, Grasso, il 24 settembre 2018. Trasmesso alla Commissione 'Affari istituzionali' (I) il 26 settembre 2018.

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 40 del 2 ottobre 2018, n. 41 del 9 ottobre 2018, n. 43 dell'11 ottobre 2018 e n. 45 del 16 ottobre 2018.

Esitato per l'Aula nella seduta n. 45 del 16 ottobre 2018.

Relatore: Stefano Pellegrino.

Discusso dall'Assemblea nelle sedute n. 73 del 24 ottobre 2018, n. 75 del 30 ottobre 2018 e n. 84 del 27 novembre 2018.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 84 del 27 novembre 2018.

(2018.48.3155)023

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Pusante Alfonso - via Dante, 70.	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Toyschool di Santannera Rosa - via Vittorio Veneto, 267.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Forense" di Valenti Renato - via Maqueda, 185.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Strosio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matriona Giacinto & Matriona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CATANIA - Libreria La Paglia - via Etna, 393/395.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
MAZARA DEL VALLO - "F.lli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmiti s.r.l. unipersonale - via Necropoli Grotticelle, 17.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2018

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 166,00 + I.V.A. ordinaria
Abbonamento semestrale	€ 91,00 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 3,50 + I.V.A. ordinaria
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,00 + I.V.A. ordinaria

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata € 0,15 + I.V.A. ordinaria

Per l'estero i prezzi di abbonamento e vendita sono il doppio dei prezzi suddetti

L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato, a mezzo **bollettino postale**, sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - abbonamenti", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione (Banco di Sicilia), indicando nella causale di versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione della Gazzetta non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P., della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, se concernenti l'intero anno, dal 1° gennaio al 30 giugno se relativi al 1° semestre e dal 1° luglio al 31 dicembre, se relativi al 2° semestre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati ed esauriti o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione di una etichetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

Si fa presente che, in atto, l'I.V.A. ordinaria viene applicata con l'aliquota del 22%.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 15,45 alle ore 17,15. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S. Copia non valida per la commercializzazione

COPIA TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione

TRATTA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *condirettore e redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO

PREZZO € 2,30

Copia tratta dal sito Ufficiale della G.U.R.S Copia non valida per la
commercializzazione